

## NONA COMMISSIONE

### **Obblighi del magistrato collaboratore per gli uditori giudiziari in tirocinio che venga a conoscenza di una denuncia o un esposto proposto nei confronti di uno degli uditori a lui affidati.**

*(Risposta a quesito del 10 gennaio 1996)*

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 10 gennaio 1996, ha deliberato di rispondere come da parere dell'Ufficio Studi:

ALLEGATO

#### *1. I quesiti*

Con nota del 7 ottobre 1995, il dott. .... Procuratore della Repubblica presso la Pretura circondariale di ..... e designato magistrato collaboratore per gli uditori giudiziari nominati con DD.MM. 8 luglio 1994 e 11 aprile 1995, in tirocinio presso i Tribunali di ..... ha posto al C.S.M. Æ per il tramite del Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di ..... Æ i seguenti quesiti:

a) se un magistrato collaboratore, nell'esercizio delle sue funzioni, venga a conoscenza di una denuncia o esposto riguardanti un uditore giudiziario in tirocinio, in relazione al quale egli eserciti le funzioni di magistrato collaboratore, e tenuto o meno a riferire il fatto al C.S.M.;

b) se le funzioni di magistrato collaboratore possono prevalere sul generale obbligo del segreto sui fatti appresi in servizio;

c) se può, comunque, il magistrato collaboratore, in tali situazioni, astenersi dal partecipare alla stesura dei pareri previsti, senza indicarne il motivo.

La Commissione speciale per gli uditori del C.S.M. ha chiesto, nella seduta del 7 novembre 1995, la redazione di un parere all'Ufficio Studi.

#### *2. Osservazioni dell'ufficio studi*

Il tirocinio degli uditori giudiziari è attualmente regolato dal D.P.R. 11 gennaio 1988 n. 116 Æ emanato a seguito di delibera del Consiglio Superiore della Magistratura dell'8 luglio 1987 Æ che ne ha disciplinato le concrete modalità esecutive nell'ambito del quadro normativo fissato dall'art. 129 ord. giud., dall'art. unico L. 30 maggio 1965 n. 579 e dall'art. 1 L. 2 aprile 1979 n. 97. Il sistema prefigurato dal D.P.R. 116/1988 costituisce un apprezzabile tentativo per assicurare la progressiva formazione professionale del magistrato in tirocinio, abbinando all'esperienza pratica negli uffici giudiziari l'indispensabile approfondimento teorico e scientifico, nella prospettiva istituzionale di evidenziare ed affinare doti professionali e caratteriali fondamentali, per lo svolgimento delle funzioni giudiziarie, quali l'equilibrio, la correttezza, l'imparzialità e l'indipendenza. Non è questa la sede per affrontare il dibattito in corso sul processo di riforma dell'uditorato, anche nella prefigurazione di soluzioni alternative radicali, quale ad es. l'istituzione di una accademia, ma non sembra dubitabile che, nell'attuale regime normativo, un ruolo fondamentale, e per così dire di "base", per l'organizzazione e la pratica attuazione del tirocinio, è quello conferito ai magistrati collaboratori ed ai magistrati di affidamento, previsti rispettivamente dagli artt. 12 e 15 del D.P.R. 116/1988.

Il magistrato-collaboratore, designato dal Consiglio giudiziario (artt. 8 e 12 del D.P.R. 116/1988), ha il compito specifico di curare il tirocinio di un gruppo di non più di dieci uditori giudiziari (art. 13 D.P.R. 116/1988), predisponendo un piano per l'organizzazione del tirocinio e, di fatto, scegliendo (o, comunque, contribuendo a selezionare) i singoli magistrati di affidamento cui destinare, di volta in volta, presso i vari uffici giudiziari, l'uditore in tirocinio ordinario o mirato (1). Occorre sottolineare che il C.S.M. ha il potere di emanare direttive per la organizzazione ed il coordinamento del tirocinio e, quindi, anche di indicare i criteri per la designazione dei magistrati-collaboratori.

Tanto detto, al termine del tirocinio, il magistrato-collaboratore è tenuto a trasmettere alla Commissione uditori giudiziari, istituita presso ciascun Consiglio Giudiziario, una relazione di sintesi "sulle attitudini e le capacità dimostrate dai singoli uditori, redatta sulla base anche delle relazioni dei magistrati ai quali gli uditori sono stati affidati presso singoli uffici giudiziari" (art. 13, punto 3 del citato D.P.R. 116/1988).

È di tutta evidenza che il ruolo di coordinamento e di direzione del magistrato-collaboratore (quale capogruppo degli uditori giudiziari a lui affidati, per il settore civile e/o penale) si appalesa fondamentale per l'organizzazione e per la pratica attuazione del tirocinio, anche per evitare i rischi, più volte denunciati, di una gestione di *routine*, burocratica, se non addirittura "occasionale", del tirocinio stesso.

L'attività del magistrato collaboratore ha, quindi, un obiettivo rilievo istituzionale e professionale, non circoscrivibile nell'ambito di meri compiti di didattica giudiziaria, essendo lo stesso tenuto a predisporre al termine del tirocinio, la relazione di sintesi su cui il Consiglio giudiziario è chiamato a fondare il suo giudizio per il conferimento delle funzioni all'uditore giudiziario. Sul punto la circolare C.S.M. n. 1275 del 22 febbraio 1985 (capo III, paragrafo 1, *(pareri previsti da disposizioni di legge)* dispone testualmente al punto A):

*"La valutazione del Consiglio Giudiziario in ordine alla esistenza delle qualità professionali richieste per il conferimento delle funzioni va fondata anzitutto sulle relazioni dei magistrati collaboratori e dei magistrati di affidamento".*

Va precisato che la medesima circolare del C.S.M. n. 1275/1985 al capo II (*disposizioni generali*) detta i criteri a cui il Consiglio Giudiziario deve uniformarsi nella redazione dei pareri, precisando ai punti 2) e 7), per i fini che qui rilevano, quanto segue:

*"Gli elementi di fatto rilevanti non potranno mai attenere alla sfera privata del magistrato, salvo che siano provvisti di rilievo ai fini dell'art. 2 legge delle guarentigie o di rilievo disciplinare o penale. In questo caso il Consiglio giudiziario dovrà menzionarli e, quando si tratta di comportamenti compresi nel periodo da valutare o in periodo anteriore, dovrà considerare se incidano tuttora sulle qualità professionali del magistrato (punto 2);*

*Il parere conterrà sempre la menzione di situazioni o comportamenti che possono dar luogo a incompatibilità di sedi, tipiche o atipiche (art. 2 legge sulle guarentigie), o a procedimenti disciplinari o penali o di dispensa dal servizio (punto 7)".*

Se tale è il quadro normativo di riferimento, è stato posto il quesito se il magistrato-collaboratore (ovvero, in analogia, il magistrato di affidamento, trattandosi di ruolo istituzionale equipollente) debba che abbia appreso, nell'esercizio delle sue funzioni, dell'esistenza di una denuncia o di un esposto, a carico di un uditore, destinatogli in tirocinio debba l'obbligo o no di informare il C.S.M., in ordine al fatto storico denunciato. Il magistrato richiedente debba che esercita le funzioni direttive di Procuratore della Repubblica debba che ha paventato, sostanzialmente, che la redazione e l'invio di una simile informativa al C.S.M. possano comportare una violazione del dovere generale di riservatezza processuale, tant'è che, nel secondo quesito, il dott. .... pone l'interrogativo "se le funzioni di magistrato collaboratore possano prevalere sul generale obbligo del segreto su fatti appresi in servizio".

Orbene, la risposta ai due quesiti prospettati dal dott. .... può rinvenirsi nella recente circolare del C.S.M. n. 13682 del 5 ottobre 1995 (*circolare del C.S.M. sulle informative concernenti procedimenti penali a carico di magistrati*) secondo cui i Procuratori generali della Repubblica ed i Procuratori della Repubblica debba che e, quindi, anche il magistrato richiedente che esplica il suo incarico direttivo presso la Procura circondariale di ..... sono tenuti a *"trasmettere immediatamente di loro iniziativa debba che con comunicazione separata per ciascun procedimento debba che al Consiglio Superiore della Magistratura, al Ministro di Grazia e Giustizia, al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di Cassazione, salvo che sussistano (e fino a quando sussistono) specifiche esigenze di segretezza:*

*a) notizia dei fatti in ordine ai quali è iniziata indagine preliminare nei confronti di un magistrato;*

*b) notizia dei fatti suscettibili di valutazione disciplinare o di valutazione sotto il profilo dell'eventuale incompatibilità di sede o di ufficio di un magistrato emersi in occasione di un procedimento penale;*

*c) copia di tutti i provvedimenti rilevanti, come quelli concernenti le disposte ed eseguite misure cautelari e quelli conclusivi delle varie fasi e gradi del procedimento riguardante magistrati;*

*d) in tutti i casi, ogni tre mesi, notizie sullo stato del procedimento, sugli sviluppi che esso ha avuto e sui fatti emersi.*

*I Procuratori Generali presso le Corti di Appello sono richiesti di vigilare sull'esatto adempimento di quanto sopra da parte dei Procuratori della Repubblica e sulla instaurazione presso gli uffici del pubblico ministero di una adeguata organizzazione del servizio".*

Tale circolare si uniforma, quindi, al costante orientamento del C.S.M. sul punto della non opponibilità, in linea di principio, del segreto investigativo nei confronti degli organi titolari del potere-dovere di vigilanza, a meno che

non sussistano specifiche e motivate ragioni per il mantenimento del segreto, da far valere, se del caso, anche nei riguardi di uditori giudiziari eventualmente inquisiti.

Il principio generale affermato dal legislatore è, infatti, quello della segretezza della fase processuale delle indagini preliminari; se limiti vi sono, questi sono ravvisabili nella previsione di cui all'art. 329 n. 2 c.p.p. secondo cui *"quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto nell'art. 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi"*.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità non ha mancato di ribadire che *"l'obbligo del segreto di cui all'art. 329 grava *"erga omnes"* su tutti gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria"* (Cass. 9 settembre 1991, Sez. V, n. 311; Cass. 16 novembre 1990, Sez. I, n. 3732).

Occorre, peraltro, sottolineare che le regole fin qui enunciate concernono il c.d. segreto interno e si dirigono quindi ai soggetti processuali, prescrivendo che sino a quando gli atti di indagine non siano portati a conoscenza dell'indagato o dell'imputato non possono essere resi noti né a questo, né al suo difensore, nonché a soggetti diversi da quelli che abbiano partecipato alla loro formazione.

E per il vero, la regola di base del c.p.p. è quella che l'esigenza del riserbo processuale e la lesività della sua violazione siano massime nelle prime fasi delle indagini, e ciò fino a quando le relative risultanze non vengano portate a conoscenza dell'imputato ovvero dell'indagato, a questo equiparato dall'art. 61 del Codice di procedura penale, o comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari: la segretezza, intesa come preclusione alla conoscenza dei terzi, costituisce, infatti, una obiettiva esigenza di indagine.

Gli articoli del c.p.p. ispirati a tale finalità sono il 114 ed il 329, rispettivamente aventi per oggetto il divieto di pubblicazione di atti (tutela del c.d. segreto esterno) e l'obbligo del segreto (c.d. interno): la prima norma vieta la pubblicazione degli atti coperti dal segreto e, al n. 2, anche degli atti non più coperti dal segreto *fino a che non siano concluse le indagini preliminari*, ovvero fino al termine della udienza preliminare; la seconda individua gli atti coperti dal segreto in quelli di indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria e ne vieta la divulgazione fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, *non oltre la chiusura delle indagini preliminari* (2).

Tanto detto, giova segnalare che sul magistrato-collaboratore incombe un generale onere di informativa  $\text{D}$  in ordine ai fatti appresi durante il tirocinio dell'uditore giudiziario affidatogli  $\text{D}$  nei confronti del C.S.M.: l'organo di autogoverno è, infatti, il referente istituzionale verso cui devono convergere e confluire tutte le notizie rilevanti, concernenti lo svolgimento del tirocinio.

Tale principio trova, peraltro, un riscontro  $\text{D}$  indiretto ma significativo  $\text{D}$  nell'obbligo che le circolari consiliari pongono in capo al Pubblico Ministero di avvisare i titolari del potere di sorveglianza di tutti i procedimenti penali pendenti a carico di magistrati, fin dalla prima *notitia criminis* e, quindi, anticipatamente rispetto ai limiti ex art. 129 disp. att. c.p.p. (3).

In altri termini, l'informativa del magistrato-collaboratore al C.S.M.  $\text{D}$  nei limiti di conoscenza del fatto  $\text{D}$  esplica una funzione analoga a quella posta a carico del P.M., in quanto vale ad attivare  $\text{D}$  per fatti rilevanti, anche non solo penalmente  $\text{D}$  le attribuzioni di sorveglianza dell'organo di autogoverno sugli appartenenti all'ordine giudiziario.

Il generale dovere di riservatezza processuale su fatti appresi in servizio non può estendersi al punto di precludere al magistrato-collaboratore la possibilità di comunicare al Consiglio Superiore la pendenza di un esposto o di una denuncia a carico dell'uditore, trattandosi di un dato personale obiettivo, rilevante per la valutazione dell'uditore stesso, ai fini del conferimento delle funzioni, espressamente previsto dalla circolare del C.S.M. n. 1275/1985.

A ciò si aggiunga che *"...è sempre consentita la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti (o non più coperti da segreto) a guisa d'informazione. Il nuovo codice di procedura penale distingue quindi nettamente tra atto del procedimento e suo contenuto e non vi è perfetta equiparazione tra ciò che diviene conoscibile all'interno del procedimento e la sua divulgabilità. Tuttavia, anche per quello che riguarda gli atti coperti da segreto assoluto, occorre una rigorosa interpretazione dell'ambito di operatività del divieto poiché l'atto di indagine non può automaticamente coincidere con il fatto che ne costituisce l'oggetto e pertanto non rientra nel divieto di pubblicazione l'espletamento di attività procedurali che si sostanzino in fatti storici direttamente percepibili..."* (Cass., Sez. I, sent. n. 10135 del 24 settembre 1994).

Il Pubblico Ministero ha, perciò, l'obbligo di dare immediata informazione al C.S.M.  $\text{D}$  e per esso al Comitato di Presidenza  $\text{D}$  di tutte le *"notitiae criminis"*, nonché di fatti e circostanze concernenti magistrati (e, quindi, riguardanti anche gli uditori in attesa di conferimento delle funzioni), che possano avere rilevanza rispetto alle competenze del Consiglio Superiore della Magistratura. Fermo restando l'obbligo di informativa sopra citato e, comunque, devoluta alla valutazione del magistrato inquirente la sussistenza di specifiche ragioni, per il mantenimento del segreto investigativo, anche nei riguardi degli organi (Ministro di Grazia e Giustizia, Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione), titolari del potere-dovere di vigilanza sui soggetti appartenenti all'ordine giudiziario.

Quanto al terzo quesito proposto dal dott. .... (facoltà del magistrato collaboratore di astenersi dal redigere il parere previsto per l'uditore giudiziario, oggetto di indagini, senza indicarne il motivo), questi, ad avviso dell'Ufficio, se ritenga la situazione di incompatibilità, può chiedere *genericamente*, riferendo il fatto in modo succinto, al competente Consiglio Giudiziario di astenersi e di essere sollevato, per motivi di opportunità, dall'incarico conferitogli, per la direzione del tirocinio degli uditori, al fine di una eventuale surroga con altro magistrato, limitatamente alla stesura del parere per l'uditore da lui stesso inquisito.

Trattasi, quindi, di valutazione di opportunità, rimessa alla concreta valutazione del magistrato interessato. In difetto di tale richiesta di sostituzione e di accettazione dell'istanza, il magistrato collaboratore è tenuto, a norma dell'art. 13, 3° co., D.P.R. 116/1988, a trasmettere, al termine del tirocinio, alla Commissione uditori giudiziari, istituita presso il Consiglio giudiziario, la relazione di sintesi sull'attività svolta dai singoli uditori, sulla base delle relazioni dei rispettivi magistrati di affidamento, se del caso allegando, o quanto meno citando, l'informativa già inviata d'ufficio al C.S.M. per i fatti oggetto di esposto a carico dell'uditore interessato.

### 3. Conclusioni

1) Il magistrato-collaboratore che, nell'esercizio delle sue funzioni di Procuratore della Repubblica, venga a conoscenza di una denuncia o di un esposto riguardante un uditore giudiziario a lui affidato per il tirocinio, è tenuto ad inoltrare la relativa informativa al Consiglio Superiore della Magistratura.

2) In linea di principio, non è opponibile dal magistrato-collaboratore il segreto investigativo per fatti appresi in servizio e relativi ad uditore giudiziario, a meno che non sussistano specifiche e motivate ragioni per il mantenimento di detto segreto.

3) Il magistrato-collaboratore ha facoltà di astenersi di chiedere per ragioni di opportunità al Consiglio Giudiziario di essere esonerato dall'incarico di redigere il parere per l'uditore giudiziario, da lui indagato, riferendo in modo succinto del fatto. In difetto di tale istanza di astensione e di accettazione della richiesta di sostituzione, è tenuto, nella stesura della relazione conclusiva per l'uditore giudiziario, al termine del tirocinio, ad evocare l'esposto oggetto di informativa.